



**Commissione Tecnica Provinciale Ambiente
SEDUTA del 14/03/2007**

**Emissioni in atmosfera. Art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/2006.
Approvazione dei criteri per la classificazione
delle modifiche non sostanziali di impianto.**

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 sono state introdotte diverse modifiche relative alle emissioni in atmosfera, in particolare:

- la "**modifica sostanziale**" non è più intesa solo come modifica della qualità e quantità degli inquinanti emessi, ma anche come modifica di convogliabilità delle emissioni;
- è stato introdotto l'obbligo di comunicazione all'Ente competente per le **modifiche non sostanziali**, tale obbligo è sottolineato dall'introduzione di specifiche sanzioni;
- è obbligatorio l'adeguamento delle ditte ad alcune nuove prescrizioni di legge, quali il **convogliamento** di tutte le emissioni diffuse ed il convogliamento delle emissioni con caratteristiche omogenee ad un unico camino.

Inoltre, le scadenze della realizzazione dei progetti di adeguamento presentati ai sensi del D.M. 44/04 comporteranno le modifiche delle emissioni di taluni impianti e l'introduzione in alcuni casi di sistemi di abbattimento che andranno a variare la quantità e qualità delle emissioni.

Tutte le suddette modifiche verranno richieste ed effettuate dalle ditte non a causa di modifiche del ciclo produttivo o delle produttività delle ditte stesse, ma in ottemperanza a norme di legge e con lo scopo ultimo di un miglioramento ambientale.

Alla luce delle suddette "innovazioni", la Provincia dovrebbe avviare un iter autorizzatorio ai sensi dell'art. 269, aggravato dalla complessità applicativa del D.Lgs. 152/2006, per alcune modifiche per le quali precedentemente si procedeva con una semplice lettera di presa d'atto.

Perciò tenuto conto della consolidata esperienza maturata nel corso degli anni, come pure in aderenza alle esigenze di rispetto dei tempi di risposta di legge e di quelli definiti nell'ambito della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 del Settore Ambiente, si ritiene necessario definire dei criteri di classificazione delle modifiche non sostanziali al fine di semplificare il più possibile il procedimento amministrativo per ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni.



PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE

Alla luce di quanto esposto in premessa si ritiene di considerare le **modifiche** di seguito elencate come **non sostanziali**:

1. modifiche dei camini di silos di stoccaggio già autorizzati: la Provincia di Padova autorizza le Ditte che sono in possesso di silos per lo stoccaggio di sostanze polverulente che riescono a garantire il limite di 20 mg/Nmc di polvere ai camini o di silos per lo stoccaggio di sostanze organiche volatili dotati di adeguato impianto di abbattimento delle SOV, con la deroga per il controllo delle analisi e per il punto di campionamento; le richieste delle Ditte (già in possesso di autorizzazione) di aumento del numero di silos e quindi dei punti di emissione o la sostituzione di quelli esistenti con altri più moderni, oppure di modifica del convogliamento delle emissioni variando il/i punti/o di emissione, verranno considerate modifiche non sostanziali;
2. realizzazione di camini per migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro: le Ditte nel tempo hanno l'esigenza di convogliare all'esterno le emissioni diffuse che si generano dalle lavorazioni all'interno dei capannoni, sia perché obbligati dallo SPISAL sia per migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro; la modifica comunicata comporta solo una diversa maniera con cui le emissioni fuoriescono, ma non la quantità né la qualità delle emissioni;
3. comunicazioni riguardanti l'unificazione dei camini : verranno considerate modifiche non sostanziali le comunicazioni di unificazione di due o più camini che non comportino modifica del ciclo produttivo autorizzato (o di cui sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88) ;
4. installazione di sistemi di abbattimento: negli impianti nei quali, per sopravvenute esigenze, vengono installati sistemi di abbattimento non costituiti da filtri meccanici, si osserva che l'inquinante trattato viene ridotto ma vengono generati nuovi inquinanti (è il caso degli impianti di termocombustione per l'abbattimento delle SOV); in questi casi una procedura di autorizzazione normale renderebbe più complesso il processo auspicabile di installazione o ammodernamento degli impianti di abbattimento; vengono escluse dal presente criterio di classificazione delle modifiche non sostanziali le installazioni di impianti di termocombustione per l'abbattimento di solventi alogenati, per le quali dovrà essere presentata domanda di autorizzazione;
5. fissazione di limiti per sostanze non previste dalle autorizzazioni in impianti in cui non si sono verificate modifiche del ciclo produttivo: giungono all'Ente certificati di analisi, di impianti in cui non si sono verificate modifiche del ciclo produttivo, che rilevano sostanze non previste dalle autorizzazioni; ciò è dovuto all'affinamento delle tecniche di analisi e delle stesse schede tecniche; anche in questo caso risulterebbe pleonastico l'avvio dell'iter autorizzatorio per la modifica del decreto in quanto tali impianti non sono stati oggetto di modifiche del ciclo produttivo; si ritiene pertanto di avallare tali comunicazioni come modifiche non sostanziali procedendo al solo aggiornamento del provvedimento di autorizzazione;
6. aumento delle portate di emissione in impianti di verniciatura: nell'ambito delle pratiche riguardanti l'autorizzazione delle ditte che ricadono nell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 (limitazione di emissioni di COV) alcune aziende hanno sostituito le vernici a solvente con quelle ad acqua; questa variazione ha però comportato anche un aumento delle portate dell'aria espulsa necessaria ad assicurare una rapida essiccazione dei prodotti; si ritiene di considerare la modifica delle portate come non sostanziale, in quanto le condizioni di emissione vengono alterate non in funzione di una diluizione non autorizzata ma solo per ridurre il tempo di asciugatura.